



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.9.2008
COM(2008) 565 definitivo

ALLEGATO 1

**ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA GLI
STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE, DA UNA PARTE, E LA
COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA**

INDICE

PARTE I: PARTENARIATO COMMERCIALE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE	7
Capo 1: Disposizioni generali	7
Capo 2: Cooperazione allo sviluppo	10
Capo 3: Settori di cooperazione	11
PARTE II.....	14
Capo 4: Disposizioni generali	14
TITOLO 1: Scambi di merci	14
TITOLO II: Strumenti di difesa commerciale.....	21
Capo 5	21
Capo 6: Misure non tariffarie	26
Capo 7: Dogane e facilitazione degli scambi commerciali	27
Capo 8: Ostacoli tecnici agli scambi	33
Capo 9: Misure sanitarie e fitosanitarie.....	37
Appendice I A: Prodotti e settori di armonizzazione prioritari per gli Stati della SADC aderenti all'APE.....	41
Appendice I B: Prodotti e settori prioritari per l'esportazione dagli Stati della SADC aderenti all'APE verso la parte CE.....	42
TITOLO III: Pagamenti correnti e movimenti di capitali	42
Capo 10	42
TITOLO IV	43
Capo 11: Negoziati in corso per un accordo di partenariato economico completo.....	43
PARTE III	44
Capo 12: Prevenzione e risoluzione delle controversie	44
1. Sezione I: Consultazioni e mediazione	45

2.	Sezione II: Procedure di risoluzione delle controversie – Procedura di arbitrato.....	46
3.	Sezione III: Esecuzione.....	47
4.	Sezione IV: Disposizioni comuni.....	50
	PARTE IV	54
	Capo 13: Eccezioni generali.....	54
	PARTE V: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI	56
	Capo 14: Disposizioni istituzionali	56
	PARTE VI.....	59
	Capo 15: Disposizioni generali e finali	59
	PROTOCOLLO 2: ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE.....	66
	Allegato 1: DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELL'UE DI PRODOTTI ORIGINARI DI BOTSWANA, LESOTHO, NAMIBIA, SWAZILAND (BLNS) E MOZAMBICO.....	74
	Allegato 2: DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE	75
	Allegato 3: DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI IN BOTSWANA, LESOTHO, NAMIBIA E SWAZILAND DI PRODOTTI ORIGINARI DELLA CE.....	78
	Allegato 4: DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI IN MOZAMBICO DI PRODOTTI ORIGINARI DELLA CE.....	78

ALLEGATI

Allegato 1 – Importazioni di prodotti originari del Sud Africa

Allegato 2 – Importazioni di prodotti soggetti a un regime transitorio

Allegato 3 – Importazioni nella SACU di prodotti originari della CE

Allegato 4 – Importazioni in Mozambico di prodotti originari della CE

PROTOCOLLI

Protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

DICHIARAZIONI

Dichiarazione congiunta CE – Stati della SADC aderenti all'APE in materia di procedure finanziarie

Dichiarazione CE sulla prevenzione e risoluzione delle controversie

Dichiarazione congiunta CE – Stati della SADC aderenti all'APE sull'Angola e sulla Tanzania

Dichiarazione della Namibia sull'origine dei prodotti della pesca

Dichiarazione della Namibia all'atto della sigla dell'accordo di partenariato economico interinale

PREAMBOLO

LA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL REGNO DI LESOTHO,

LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

LA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL REGNO DELLO SWAZILAND,

da una parte¹ (di seguito "gli Stati della SADC aderenti all'APE"), e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

¹ Una dichiarazione congiunta sull'Angola e sulla Tanzania è allegata all'accordo.

LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA ROMANIA, e
la Comunità europea (CE), di seguito congiuntamente denominati la "parte CE",
dall'altra,

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di rafforzare ulteriormente i legami commerciali e instaurare relazioni strette e durature, fondate sul partenariato e sulla cooperazione,

RICONOSCENDO gli sforzi degli Stati della SADC aderenti all'APE di assicurare lo sviluppo economico e sociale della popolazione della regione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC),

RICORDANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il sistema multilaterale degli scambi e alla necessità di una loro applicazione trasparente e non discriminatoria,

CONSIDERANDO i diritti e gli obblighi delle parti in quanto membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e riaffermando l'importanza del sistema multilaterale degli scambi,

RICONOSCENDO i bisogni e gli interessi particolari degli Stati della SADC aderenti all'APE e l'esigenza di tener conto dei loro diversi livelli di sviluppo economico e dei loro problemi geografici e socioeconomici,

TENENDO PRESENTE l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (di seguito "l'accordo di Cotonou"), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

TENENDO CONTO dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (TDCA), firmato l'11 ottobre 1999,

CONFERMANDO il sostegno e lo stimolo delle parti al processo di liberalizzazione degli scambi,

CONFERMANDO l'impegno e il sostegno delle parti a favore dello sviluppo economico negli Stati della SADC aderenti all'APE per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio,

CONFERMANDO l'impegno delle parti volto a promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica nella SADC e a favorire la liberalizzazione degli scambi commerciali tra le parti,

TENENDO CONTO dell'impegno delle parti volto a garantire che i loro accordi reciproci sostengano il processo di integrazione regionale previsto dal trattato che istituisce la SADC,

DESIDEROSI di creare nuove opportunità di lavoro, attrarre gli investimenti e migliorare il tenore di vita nei territori delle parti, promuovendo nel contempo lo sviluppo sostenibile,

SOTTOLINEANDO l'importanza dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile nella lotta alla povertà negli Stati della SADC aderenti all'APE,

RICONOSCENDO le particolari condizioni di Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland nell'accordo di partenariato economico (APE) e la necessità di tener conto degli effetti che produce sugli stessi la liberalizzazione degli scambi commerciali a norma dell'accordo TDCA,

RICONOSCENDO a tale proposito la specificità dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU), istituita nel 2002 dall'omonimo accordo,

RICONOSCENDO le condizioni e le esigenze particolari dei paesi meno sviluppati tra gli Stati della SADC aderenti all'APE mediante l'applicazione del trattamento speciale e differenziato e dell'asimmetria,

CONVINTI che questo accordo rafforzerà ulteriormente e favorirà i rapporti economici e commerciali tra le parti,

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai fini dell'attuazione del presente accordo,

HANNO CONVENUTO di concludere il presente accordo (di seguito "il presente accordo") per il conseguimento dei suddetti scopi:

PARTE I: PARTENARIATO COMMERCIALE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Capo 1: Disposizioni generali

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla riduzione e in prospettiva all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou;
- b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo così da istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente in materia di scambi commerciali e investimenti tra le parti e tra gli Stati della SADC aderenti all'APE;
- c) promuovere la graduale integrazione degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorità di sviluppo;
- d) migliorare la capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di politica commerciale e di temi connessi al commercio;
- e) favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la crescita economica negli Stati della SADC aderenti all'APE;
- f) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine l'accordo, nel rispetto degli obblighi derivanti dell'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, rafforza l'attuazione del protocollo SADC sul commercio e sostiene una nuova dinamica commerciale tra le parti mediante la progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci, ed inoltre rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

Articolo 2

Principi

1. Il presente accordo si basa sui principi fondamentali, nonché sugli elementi essenziali e sull'elemento fondamentale di cui agli articoli 2 e 9 dell'accordo di Cotonou. Si fonda sui risultati raggiunti attraverso l'accordo di Cotonou e i

precedenti accordi di partenariato ACP-CE in materia di cooperazione e integrazione regionale e di cooperazione economica e commerciale.

2. L'accordo di Cotonou e il presente accordo sono attuati in modo complementare e sinergico.
3. Le parti convengono di cooperare all'attuazione del presente accordo in forme compatibili con le politiche di sviluppo e i programmi di integrazione regionale cui gli Stati della SADC aderenti all'APE partecipano o potrebbero partecipare.
4. Le parti convengono di cooperare per adempiere ai loro obblighi e impegni e per aiutare gli Stati della SADC aderenti all'APE ad attuare il presente accordo.

Articolo 3

Sviluppo sostenibile

1. Le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve essere perseguito e integrato a ogni livello del loro partenariato economico, in attuazione degli impegni prioritari di cui agli articoli 1, 2 e 9 dell'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di ridurre e, in prospettiva, eliminare la povertà in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.
2. In relazione al presente accordo le parti intendono il suddetto obiettivo come un impegno a che:
 - a) l'applicazione del presente accordo tenga pienamente conto degli interessi umani, culturali, economici, sociali, sanitari e ambientali delle rispettive popolazioni e delle future generazioni;
 - b) i metodi decisionali poggino sui principi fondamentali dell'appropriazione (*ownership*), della partecipazione e del dialogo.
3. Di conseguenza le parti convengono di collaborare alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile incentrato sull'essere umano.

Articolo 4

Integrazione regionale

1. Le parti riconoscono che l'integrazione regionale costituisce un elemento integrante del loro partenariato e uno strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
2. Esse ribadiscono l'importanza dell'integrazione regionale e subregionale tra gli Stati della SADC aderenti all'APE per realizzare migliori opportunità economiche e una maggiore stabilità politica e favorire l'effettiva integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale. Fatti salvi gli impegni assunti in forza del presente

accordo, il ritmo e i contenuti dell'integrazione regionale sono decisi esclusivamente dagli Stati della SADC aderenti all'APE nell'esercizio della loro sovranità.

3. Le parti sostengono in particolare i processi di integrazione, nonché le politiche di sviluppo e i programmi politici corrispondenti, fondati sull'accordo che istituisce l'Unione doganale dell'Africa australe firmato il 21 ottobre 2002, sul trattato che istituisce la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, firmato il 17 agosto 1992 e sull'atto costitutivo dell'Unione africana adottato l'11 luglio 2000. Esse intendono costruire e approfondire il loro partenariato sulla base di tali processi di integrazione e attuare il presente accordo in sinergia con tali strumenti, tenendo conto dei livelli di sviluppo, delle esigenze, della realtà geografica e delle strategie di sviluppo sostenibile delle parti medesime.

Articolo 5

Monitoraggio

1. Le parti si impegnano a sottoporre a un monitoraggio permanente il funzionamento e l'impatto del presente accordo secondo tempi e meccanismi opportuni nell'ambito dei rispettivi processi partecipativi e delle rispettive istituzioni, nonché nell'ambito di quelli istituiti a norma del presente accordo, così da garantire la realizzazione degli obiettivi dell'accordo, una sua adeguata attuazione e la massimizzazione dei vantaggi che esso comporta per la popolazione, in particolare, per le categorie più vulnerabili.
2. Le parti si impegnano anche a consultarsi tempestivamente sulle questioni concernenti l'attuazione del presente accordo.

Articolo 6

Cooperazione nelle sedi internazionali

Le parti si adoperano per cooperare in tutte le sedi internazionali nelle quali vengano discussi temi attinenti al presente accordo.

Capo 2: Cooperazione allo sviluppo

Articolo 7

Quadro per la cooperazione allo sviluppo

Le parti si impegnano a cooperare per attuare il presente accordo e sostenere le strategie per il commercio e lo sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'ambito del generale processo di integrazione regionale della SADC. La cooperazione può assumere forme finanziarie e non finanziarie.

Articolo 8

Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

1. Le parti riconoscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento determinante del loro partenariato e un fattore essenziale per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo di cui all'articolo 1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale, previste dall'accordo di Cotonou, è attuata in modo da sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati della SADC aderenti all'APE per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e ottimizzarne i vantaggi previsti. I settori della cooperazione e dell'assistenza tecnica sono, all'occorrenza, indicati nel capo 3 e negli altri capi del presente accordo. La cooperazione è realizzata secondo le modalità previste dal presente articolo, è oggetto di una verifica costante e viene, se necessario, rivista secondo quanto stabilito dall'articolo 108 del presente accordo.
2. I finanziamenti della Comunità europea² a favore della cooperazione allo sviluppo tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e la Comunità europea, destinati a sostenere l'attuazione del presente accordo, sono effettuati nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo, e attraverso gli appropriati strumenti finanziati nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto il sostegno all'attuazione del presente APE interinale costituisce una delle priorità.
3. Gli Stati membri dell'Unione europea assumono collettivamente l'impegno di sostenere – mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo – le attività di cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale e dell'attuazione del presente accordo negli Stati della SADC aderenti all'APE e a livello regionale, nel rispetto dei principi di complementarità e di efficacia degli aiuti.

² Non sono inclusi gli Stati membri.

4. Le parti riconoscono che l'attuazione del presente accordo e la realizzazione più completa dei suoi benefici richiederanno risorse adeguate. A tale riguardo le parti cooperano in modo da consentire agli Stati della SADC aderenti all'APE di accedere ad altri strumenti finanziari e in modo da agevolare altri donatori disposti a dare un ulteriore sostegno agli sforzi degli Stati della SADC aderenti all'APE finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
5. Le parti concordano che un meccanismo regionale di finanziamento dello sviluppo, compreso un fondo in ambito APE, rappresenterebbe uno strumento utile per far affluire in modo efficace le risorse finanziarie per lo sviluppo e attuare le misure di accompagnamento dell'APE. La parte CE accetta di sostenere gli sforzi della regione volti all'istituzione di un siffatto meccanismo. La parte CE darà il proprio contributo al fondo al termine di un audit favorevole.

Capo 3: Settori di cooperazione

Articolo 9

Obiettivi

Ai fini dell'attuazione del presente accordo e tenuto conto delle politiche di sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE, le parti convengono che i settori di seguito indicati sono prioritari per la cooperazione economica e commerciale.

Articolo 10

Cooperazione in materia di scambi di merci

L'obiettivo della cooperazione in questo settore è la promozione degli scambi di merci e della capacità commerciale degli Stati della SADC aderenti all'APE, attraverso tra l'altro la progressiva eliminazione delle tariffe e dei dazi doganali, una corretta attuazione delle norme di origine, gli strumenti di difesa commerciale, le misure non tariffarie tra cui le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e gli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), nonché la promozione della cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi.

Articolo 11

Cooperazione in materia di competitività dell'offerta

Lo scopo della cooperazione a norma del presente articolo è quello di accrescere la competitività degli Stati della SADC aderenti all'APE e di eliminare i vincoli che, a livello nazionale, istituzionale e soprattutto aziendale, ostacolano la crescita dell'offerta. La cooperazione riguarda, tra gli altri, campi quali la produzione, lo sviluppo delle tecnologie e l'innovazione, il marketing, i finanziamenti, la distribuzione, i trasporti, la diversificazione della base economica, lo sviluppo del settore privato, il miglioramento del contesto

imprenditoriale e commerciale e il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'industria e dei servizi.

Articolo 12

Cooperazione nel settore delle infrastrutture per la promozione delle imprese

Lo scopo della cooperazione a norma del presente articolo è lo sviluppo di un contesto competitivo per la promozione delle imprese in settori quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), i trasporti e l'energia.

Articolo 13

Cooperazione in materia di scambi di servizi

Le parti convengono di cooperare per sviluppare e promuovere gli scambi di servizi, secondo quanto contemplato dal titolo IV, articolo 67, del presente accordo.

Articolo 14

Cooperazione sui temi connessi al commercio

Le parti convengono di cooperare per sviluppare e promuovere i temi connessi al commercio, secondo quanto contemplato dal titolo IV, articolo 67, del presente accordo.

Articolo 15

Cooperazione in materia di dati relativi al commercio

Lo scopo della cooperazione a norma del presente articolo è migliorare la capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE per quanto concerne l'acquisizione, l'analisi e la diffusione di dati relativi al commercio.

Articolo 16

Cooperazione per il rafforzamento delle capacità istituzionali connesse all'APE

Lo scopo della cooperazione a norma del presente articolo è quello di sostenere le strutture istituzionali che gestiscono l'attuazione dell'APE e rafforzarne le capacità per i negoziati commerciali e la politica commerciale.

Articolo 17

Cooperazione in materia di aggiustamenti fiscali

1. Le parti riconoscono che la progressiva eliminazione o la riduzione dei dazi doganali prevista dal presente accordo può incidere sulle entrate tributarie degli Stati della SADC aderenti all'APE e convengono di cooperare in questo campo.
2. In particolare le parti convengono di cooperare nel rispetto dell'articolo 8 nei seguenti ambiti:
 - a) sostegno alle riforme fiscali e
 - b) misure di sostegno complementari alle riforme fiscali per attenuare l'impatto fiscale netto dell'APE, da stabilire in base a un meccanismo concordato.

Articolo 18

Tipologie di intervento

La cooperazione allo sviluppo nel quadro del presente accordo può comprendere i seguenti interventi collegati all'APE, pur senza esaurirsi in essi:

1. elaborazione di politiche;
2. sviluppo della legislazione e di un quadro normativo;
3. sviluppo istituzionale/organizzativo;
4. rafforzamento delle capacità e formazione³;
5. servizi di consulenza tecnica;
6. servizi amministrativi;
7. sostegno in materia di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e di ostacoli tecnici agli scambi (TBT);
8. supporto operativo, compresi attrezzature, materiali e attività connesse.

³ Ai fini del presente articolo, con "rafforzamento delle capacità" si intendono, in particolare, la formazione, lo sviluppo istituzionale, lo sviluppo organizzativo (di strutture e procedure), il supporto operativo e la comunicazione interistituzionale e infine le procedure di cooperazione.

PARTE II

Capo 4: Disposizioni generali

TITOLO 1: Scambi di merci

Articolo 19

Accordo di libero scambio

1. Il presente accordo istituisce una zona di libero scambio (ZLS) tra le parti, nel rispetto dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (di seguito "GATT 1994), in particolare dell'articolo XXIV.
2. Per quanto attiene al livello degli impegni derivanti dal presente accordo e al loro calendario, la ZLS rispetta il principio di asimmetria, che risponde alle esigenze specifiche e ai vincoli di capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE.
3. La ZLS si applicherà agli scambi tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra.

Articolo 20

Campo di applicazione

Il presente capo si applica ai prodotti:

1. di cui ai capitoli da 01 a 97, escluso il capitolo 93, delle rispettive nomenclature tariffarie delle parti in conformità alle norme di classificazione del sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci (SA);
2. originari della Comunità europea o degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 21

Norme di origine

1. Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle norme di origine di cui al protocollo 1.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti riesaminano le disposizioni del protocollo 1 al fine di semplificare ulteriormente i concetti e i metodi impiegati per la determinazione dell'origine. Nel corso di tale riesame le parti prendono in considerazione le tecnologie, i processi di produzione e tutti gli altri

fattori, comprese le riforme in corso delle norme di origine, la cui evoluzione può rendere necessaria una modifica delle disposizioni del presente protocollo. Le eventuali modifiche sono introdotte mediante decisione del Consiglio congiunto di cui all'articolo 93.

3. Il riesame di cui al paragrafo 2 si concentra in particolare su queste disposizioni.

Articolo 22

Dazi doganali

1. Nei dazi doganali rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa, ad eccezione:
 - a) delle tasse o degli altri oneri interni applicati a norma dell'articolo III del GATT 1994;
 - b) delle misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma del titolo II;
 - c) dei diritti e degli oneri consolari applicati a norma del paragrafo 2;
 - d) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 2.
2. I diritti e gli altri oneri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né una tassazione delle importazioni a scopi fiscali. Essi si basano su aliquote specifiche corrispondenti al valore reale del servizio prestato.
3. Per ciascun prodotto il dazio di base, cui vanno applicate le riduzioni successive previste dal presente accordo, è il dazio della nazione più favorita (di seguito "NPF") effettivamente applicato alla data di entrata in vigore del presente accordo.
4. Qualora l'inizio del processo di smantellamento delle tariffe non coincida con l'entrata in vigore del presente accordo, il dazio al quale si applicano le successive riduzioni è il dazio di base di cui al paragrafo 3 del presente articolo oppure, se inferiore, il dazio applicato erga omnes il primo giorno di attuazione del pertinente calendario di smantellamento tariffario.
5. I dazi ridotti calcolati in base al calendario previsto dal presente accordo sono arrotondati alla prima cifra decimale o, qualora si tratti di dazi specifici, alla seconda cifra decimale.

Articolo 23

Clausola di standstill

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non sono introdotti fra le parti nuovi dazi doganali sugli scambi dei prodotti oggetto di liberalizzazione, né sono aumentati quelli già applicati.

Articolo 24

Dazi, tasse o altri diritti e oneri all'esportazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'esportazione o oneri di effetto equivalente sugli scambi tra la Comunità europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE, né sono aumentati quelli già applicati.
2. In circostanze eccezionali gli Stati della SADC aderenti all'APE, qualora possano addurre specifiche esigenze di entrate, motivi di tutela di industrie nascenti o di tutela dell'ambiente, sono legittimati a introdurre tasse temporanee all'esportazione oppure oneri di effetto equivalente su un numero limitato di altri prodotti, previa consultazione della parte CE.
3. Le parti convengono di riesaminare il disposto del presente articolo in sede di Consiglio congiunto entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo conto della sua incidenza sullo sviluppo e sulla diversificazione delle economie degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 25

Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE

1. La parte CE riconosce l'accesso al mercato in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti, esclusi quelli di cui al paragrafo 3, rientranti nel campo di applicazione del presente accordo e originari di Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland.
2. I dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE sono ridotti o soppressi conformemente a quanto previsto dall'allegato 1.
3. Alle importazioni dei prodotti definiti nell'allegato 2 si applicherà il regime transitorio ivi stabilito.

Articolo 26

Dazi doganali sui prodotti originari della CE

1. I prodotti originari della parte CE sono importati in Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland in base al regime descritto nell'allegato 3.
2. I prodotti originari della parte CE sono importati in Mozambico in base al regime descritto nell'allegato 4.
3. Le parti convengono di fondere i due allegati suddetti in un'unica tariffa doganale per gli Stati della SADC aderenti all'APE quando il Mozambico avrà introdotto la SA 2007. La fusione ha effetto a seguito di una decisione del Consiglio congiunto.

Articolo 27

Libera circolazione delle merci

1. Sulle merci originarie della parte CE o degli Stati della SADC aderenti all'APE i dazi doganali vengono riscossi una sola volta nel territorio dell'altra parte.
2. I dazi riscossi all'importazione in uno Stato della SADC aderente all'APE sono integralmente rimborsati all'atto della riesportazione delle merci interessate dal territorio doganale dello Stato SADC aderente all'APE di prima importazione. Detti prodotti sono poi assoggettati a dazio nel paese di consumo.
3. Le parti convengono di cooperare con l'obiettivo di agevolare la circolazione delle merci e semplificare le procedure doganali.

Articolo 28

Trattamento più favorevole derivante da accordi di libero scambio

1. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, la parte CE accorda agli Stati della SADC aderenti all'APE il trattamento più favorevole applicabile in virtù del fatto che successivamente alla firma del presente accordo essa sia divenuta parte di un accordo di libero scambio con paesi terzi.
2. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, gli Stati della SADC aderenti all'APE accordano alla parte CE il trattamento più favorevole applicabile in virtù del fatto che successivamente alla firma del presente accordo gli Stati della SADC aderenti all'APE o uno Stato della SADC firmatario aderente all'APE siano diventati parte di un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale.
3. Ove uno Stato della SADC aderente all'APE sia in grado di dimostrare che un soggetto terzo gli ha accordato un trattamento notevolmente più favorevole rispetto a quello concesso dalla parte CE, le parti si consultano e decidono insieme quali siano le migliori modalità di attuazione del paragrafo 2.

4. Le disposizioni del presente capo non implicano per la parte CE o per qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE l'obbligo di riservarsi reciprocamente il trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che la parte CE o qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE fosse parti di un accordo di libero scambio con soggetti terzi alla data della firma del presente accordo.
5. Ai fini del presente articolo, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 2 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresentava, l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 2, una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%.

Articolo 29

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale riconosciuto a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare in modo che le strutture istituzionali necessarie consentano alle autorità competenti di rispondere efficacemente e tempestivamente alle domande di assistenza.
3. Ai fini del presente articolo e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 del protocollo 2, per "mancata prestazione di cooperazione amministrativa" si intende, tra l'altro:
 - a) la reiterata inosservanza degli obblighi di verifica del carattere originario dei prodotti interessati di cui all'articolo 34 del protocollo 1;
 - b) il reiterato rifiuto di procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti di cui all'articolo 34 del protocollo 1;
 - c) il reiterato rifiuto dell'autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nel vedersi riconosciuta tale autorizzazione di cui all'articolo 7 del protocollo 2.
4. Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o frode può essere fatta tra l'altro qualora si osservi un rapido aumento delle importazioni di una merce superiore al normale livello di produzione e alla capacità di esportazione dell'altra parte – aumento privo di spiegazione legittima e collegato a dati oggettivi relativi a irregolarità o frodi.

5. La parte o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE che, in base a dati oggettivi, constati la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, può – in circostanze eccezionali e conformemente a quanto disposto dal presente articolo – procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale riconosciuto al prodotto o ai prodotti interessati e alla loro origine specifica. Ai fini del presente articolo, per circostanze eccezionali si intendono le circostanze che produrrebbero o potrebbero produrre gravi effetti negativi su una parte o, a seconda dei casi, su uno Stato della SADC aderente all'APE, ove fosse mantenuto il trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.
6. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) la parte o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato per il commercio e lo sviluppo e avvia consultazioni in seno a detto comitato sulla base di tutte le informazioni pertinenti e delle constatazioni oggettive, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti;
 - b) qualora le parti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE può procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale riconosciuto al prodotto o ai prodotti interessati e alla origine specifica in questione. La sospensione temporanea è notificata senza indugio al comitato per il commercio e lo sviluppo;
 - c) le sospensioni temporanee previste dal presente articolo sono limitate a quanto necessario ai fini della tutela degli interessi finanziari della parte interessata o dello Stato della SADC aderente all'APE di cui trattasi. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato per il commercio e lo sviluppo subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino le condizioni per la loro applicazione.

Articolo 30

Gestione degli errori amministrativi

Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di rettifica degli errori nel corso dell'attuazione del presente accordo. Qualora vengano individuati errori, ciascuna parte può chiedere al comitato per il commercio e lo sviluppo di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

Unioni doganali e zone di libero scambio

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altre intese tra una delle parti e paesi terzi, sempreché restino impregiudicati i diritti e gli obblighi che discendono dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio congiunto si tengono consultazioni tra la parte CE e gli Stati della SADC aderenti all'APE in merito agli accordi che istituiscono o adeguano le unioni doganali o le zone di libero scambio e, se necessario, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi.

TITOLO II: Strumenti di difesa commerciale

Capo 5

Articolo 32

Misure antidumping e compensative

I diritti e gli obblighi della parte CE e degli Stati della SADC aderenti all'APE relativi all'applicazione di misure antidumping o compensative sono disciplinati dai pertinenti accordi OMC. La composizione delle controversie inerenti a queste misure può avvenire solo attraverso le procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC.

Articolo 33

Misure di salvaguardia multilaterali

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che gli Stati della SADC aderenti all'APE e la parte CE adottino misure conformi all'articolo XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, all'accordo sulle misure di salvaguardia, all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e a qualsiasi altro accordo pertinente dell'OMC.
2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, la parte CE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie degli Stati della SADC aderenti all'APE, esclude le importazioni da ogni Stato della SADC aderente all'APE dalle misure adottate in applicazione dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Al più tardi centoventi giorni prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all'APE - CE procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra alla luce delle esigenze di sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo.
4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Nonostante il disposto dell'articolo 33, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una parte può applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata in deroga agli articoli 25 e 26.
2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere adottate ove un prodotto originario di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
 - a) un grave pregiudizio all'industria nazionale che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice, oppure
 - b) perturbazioni in un settore economico che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice, oppure
 - c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti⁴ o dei meccanismi che regolano tali mercati.
3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno al di là di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o per porvi rimedio.
4. Le misure di salvaguardia che la parte importatrice è autorizzata ad adottare possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:
 - a) sospensione dell'ulteriore riduzione – prevista dal presente accordo – dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto interessato, oppure
 - b) aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore all'aliquota del dazio consolidato nel quadro dell'OMC, oppure
 - c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.
5. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, ove un prodotto originario di uno o più Stati della SADC aderenti all'APE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo in un settore produttivo simile o direttamente concorrente in una o più regioni ultraperiferiche della parte CE, la parte CE può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

⁴ Ai fini del presente articolo, per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

6.

- a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, ove un prodotto originario della parte CE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo in uno Stato della SADC aderente all'APE, quest'ultimo può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 7 a 10 del presente articolo.
- b) Uno Stato della SADC aderente all'APE può adottare le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 2 del presente articolo qualora, a seguito della riduzione dei dazi, un prodotto originario della parte CE sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. Questa disposizione si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, per un periodo di dodici anni al Botswana, alla Namibia e allo Swaziland o per un periodo di quindici anni ai paesi meno sviluppati. Il periodo di applicazione può essere ulteriormente prorogato previo riesame da parte del Consiglio congiunto, alla luce del livello complessivo di sviluppo raggiunto dagli Stati della SADC aderenti all'APE. Le misure devono essere adottate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo.

7.

- a) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui ai precedenti paragrafi 2, 5 e 6 del presente articolo o a porvi rimedio.
- b) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non sono applicate per un periodo superiore a due anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE che applichino una misura di salvaguardia oppure la parte CE che applichi una misura limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche possono comunque applicare tale misura per un periodo non superiore a quattro anni, prorogabile per altri quattro anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.
- c) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore a un anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito.
- d) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro scadenza.

8. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 5 e/o 6 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio e lo sviluppo;
 - b) il comitato per il commercio e lo sviluppo può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il comitato per il commercio e lo sviluppo non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato per il commercio e lo sviluppo, la parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;
 - c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 9 del presente articolo, la parte o lo Stato della SADC aderente all'APE interessati fornisce al comitato per il commercio e lo sviluppo tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate;
 - d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo;
 - e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato per il commercio e lo sviluppo e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
9. In circostanze critiche nelle quali ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, la parte importatrice interessata, ovvero la parte CE oppure uno o più Stati della SADC aderenti all'APE, a seconda dei casi, possono adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 5 e/o 6 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 8. Questi interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta giorni nel caso di misure prese dalla parte CE e di duecento giorni nel caso di misure prese – a seconda dei casi – da uno o più Stati della SADC aderenti all'APE o di misure della parte CE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche. La durata delle misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione delle misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte. La parte importatrice interessata informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio e lo sviluppo.
10. La parte importatrice che assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa volta a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo ne informa senza indugio il comitato per il commercio e lo sviluppo.

11. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie previste dall'OMC non si applicano alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo.

Capo 6: Misure non tariffarie

Articolo 35

Divieto di restrizioni quantitative

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono soppressi tra le parti tutti i divieti o tutte le restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci, fatta eccezione per i dazi e le tasse doganali, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 22 del presente accordo, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, salvo che tali divieti o restrizioni non risultino giustificati in base alle eccezioni di cui all'articolo XI del GATT 1994. Non vengono introdotte nuove misure di questo tipo. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto disposto, nel titolo II, dall'articolo 32 relativo alle misure antidumping e compensative.

Articolo 36

Trattamento nazionale in rapporto all'imposizione e alla normativa interne

1. Ai prodotti importati originari dell'altra parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte interne o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, sui prodotti nazionali simili. Inoltre le parti e gli Stati della SADC aderenti all'APE non applicano, sotto altra forma, imposte interne o altri oneri interni a protezione della produzione nazionale.
2. Sotto il profilo delle disposizioni legislative e regolamentari e delle condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso, i prodotti importati originari dell'altra parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalità del prodotto.
3. Nessuna parte o Stato della SADC aderente all'APE adotta o mantiene in vigore regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate, che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per quantità o proporzioni specificate dei prodotti oggetto dei suddetti regolamenti. Inoltre nessuna parte o Stato della SADC aderente all'APE applica, sotto altra forma, regolamenti quantitativi interni a protezione della produzione nazionale.
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, quali i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte o oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

Capo 7: Dogane e facilitazione degli scambi commerciali

Articolo 37

Obiettivi

Gli obiettivi delle parti in relazione al presente capo sono:

1. il rafforzamento della cooperazione nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi commerciali così da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni doganali consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e della facilitazione degli scambi;
2. la promozione di un'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali;
3. la garanzia che non siano in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi commerciali;
4. la prestazione alle amministrazioni doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE del sostegno necessario ai fini di un'efficace attuazione del presente accordo.

Articolo 38

Cooperazione doganale e amministrativa

1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 37, le parti:
 - a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
 - b) elaborano insieme iniziative in materia di dogane, di facilitazione degli scambi commerciali e di rafforzamento della capacità amministrativa;
 - c) si scambiano le esperienze e le migliori pratiche in materia di lotta alla corruzione e alla frode nei settori afferenti al presente capo;
 - d) si scambiano le esperienze e le migliori pratiche su questioni relative alle procedure di importazione, esportazione e transito e su temi inerenti al miglioramento dei servizi destinati al mondo delle imprese;
 - e) si scambiano le esperienze e le migliori pratiche su come agevolare le operazioni di transito;
 - f) agevolano lo scambio di esperti tra le amministrazioni doganali;
 - g) promuovono il coordinamento a livello nazionale e transnazionale di tutte le agenzie correlate.

2. La parte CE e gli Stati della SADC aderenti all'APE predispongono e sviluppano una cooperazione rafforzata per quanto concerne l'attuazione del *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'Organizzazione mondiale delle dogane. Devono essere rispettate le condizioni stabilite dall'Organizzazione mondiale delle dogane e in particolare devono essere attuate nella parte CE e negli Stati della SADC aderenti all'APE le disposizioni legislative e le misure pertinenti in questo settore. La cooperazione doganale e amministrativa comprende iniziative volte al mutuo riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e allo scambio di informazioni preventive per una valutazione e una gestione efficaci dei rischi a fini di sicurezza.
3. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2, le parti si forniscono assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, conformemente a quanto stabilito dal protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Article 39

Disposizioni legislative e procedure doganali

1. Le parti convengono di porre alla base delle rispettive disposizioni legislative e delle rispettive procedure commerciali e doganali:
 - a) la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali, gli elementi sostanziali del *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* approvato dall'Organizzazione mondiale delle dogane, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato e altri strumenti e norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio;
 - b) la necessità di tutelare e di agevolare il commercio legittimo;
 - c) la necessità di evitare che sugli operatori economici gravino ostacoli inutili e discriminatori, la necessità di tutela dalla frode e della corruzione, e la necessità di facilitare ulteriormente gli operatori commerciali che dimostrino un elevato livello di conformità;
 - d) la necessità che ciascuna parte adotti un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico;
 - e) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e verifiche contabili delle società;
 - f) trasparenza, efficienza e proporzionalità, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici;
 - g) la necessità di non discriminazione per quanto attiene alle prescrizioni e alle procedure applicabili all'importazione, all'esportazione e alle merci in transito,

anche se è ammesso che le spedizioni possano essere trattate in modo diverso in base a criteri oggettivi di valutazione del rischio;

- h) il progressivo sviluppo di sistemi applicabili sia alle esportazioni sia alle importazioni e basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio di dati tra operatori economici, amministrazioni doganali e altre agenzie;
 - i) l'adozione di sistemi che facilitino l'importazione delle merci mediante l'uso di procedure e processi doganali semplificati, compreso lo sdoganamento prima dell'arrivo della merce;
 - j) la soppressione dell'obbligo di ispezioni preimbarco, così come definite dall'accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco, o di formalità equivalenti;
 - k) norme che garantiscano la proporzionalità delle sanzioni per lievi violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi dello sdoganamento;
 - l) un sistema di pronunce preventive (*advance rulings*) vincolanti in materia doganale, in particolare sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine, nel rispetto delle disposizioni contemplate nella rispettiva legislazione delle parti;
 - m) l'agevolazione delle operazioni di transito;
 - n) la soppressione dell'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali;
 - o) norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le parti:
- a) assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di pertinenti norme anticorruzione;
 - b) intraprendono ulteriori iniziative per la riduzione, la semplificazione e la standardizzazione dei dati da indicare nella documentazione richiesta dalle dogane e da altre agenzie correlate;
 - c) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
 - d) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre agenzie le quali incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Le procedure di ricorso devono essere facilmente accessibili per tutti, comprese le piccole e medie imprese;
 - e) creano il contesto idoneo all'applicazione efficace delle prescrizioni legislative.

Articolo 40

Agevolazione delle operazioni di transito

1. Le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE garantiscono la libertà di transito nel loro territorio per la via di transito più comoda. I controlli o le prescrizioni devono avere carattere non discriminatorio e proporzionato ed essere applicati in modo uniforme.
2. Fatti salvi i legittimi controlli doganali, le parti riservano al traffico in transito un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci nazionali, alle esportazioni e alle importazioni e alla loro circolazione.
3. Le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE mantengono sistemi di trasporto sotto vincolo doganale che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza il pagamento di dazi o altri oneri.
4. Le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE promuovono e attuano intese regionali in materia di transito.
5. Le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE si avvalgono delle norme e degli strumenti internazionali riguardanti il transito.
6. Le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE promuovono il coordinamento a livello nazionale e transnazionale di tutte le agenzie interessate.

Articolo 41

Diritti e oneri

1. I diritti e gli oneri devono essere ragionevoli, non devono superare il costo del servizio prestato in rapporto a una determinata transazione e non sono calcolati ad valorem.
2. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari.

Articolo 42

Rapporti con il mondo delle imprese

Le parti convengono:

1. di adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri doganali, e ove possibile le spiegazioni necessarie, siano resi noti al pubblico, possibilmente attraverso mezzi elettronici;

2. sulla necessità di una consultazione costante e tempestiva dei rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure riguardanti le dogane e le questioni attinenti agli scambi;
3. che, ove possibile, l'introduzione di nuove norme legislative e procedure o la loro modifica ed entrata in vigore avvengano in modo da consentire la preparazione degli operatori commerciali per conformarvisi. Le parti convengono di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali e i punti di contatto per chiedere informazioni;
4. di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante l'uso di strumenti quali i memorandum di intesa.

Articolo 43

Valutazione in dogana

1. Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi disciplinati dal presente accordo si basano sull'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT (1994).
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

Articolo 44

Armonizzazione delle norme doganali a livello regionale

Le parti promuovono l'armonizzazione della legislazione, delle procedure, delle norme e delle prescrizioni doganali. Il ritmo e i contenuti di questo processo di armonizzazione sono decisi da ciascuna delle parti.

Articolo 45

Sostegno alle amministrazioni doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE

1. Ai fini dell'attuazione del presente capo, le parti riconoscono l'importanza del sostegno alle amministrazioni doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE, nel rispetto di quanto previsto dalla parte I, capo 2, del presente accordo.
2. I settori prioritari destinatari del sostegno sono:
 - a) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui:
 - i) la gestione dei rischi;

- ii) i controlli a posteriori;
 - iii) l'automazione delle procedure doganali;
 - b) il controllo della valutazione in dogana, la classificazione e le norme di origine, anche nella prospettiva di soddisfare la prescrizione dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera j), del presente accordo;
 - c) l'agevolazione del transito e la promozione dell'efficienza delle intese regionali in materia di transito;
 - d) i temi della trasparenza legati alla pubblicazione e alla gestione di tutta la regolamentazione commerciale, nonché dei relativi diritti e delle relative formalità;
 - e) l'introduzione e l'attuazione di procedure e pratiche ispirate agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali e il *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* approvato dall'OMD.
3. Le parti riconoscono la necessità di studi di valutazione dei bisogni specifici che, tenendo conto della situazione di ogni paese, si avvalgano degli strumenti di valutazione dei bisogni elaborati dall'OMC e dall'OMD o di qualsivoglia altro strumento concordato.

Articolo 46

Regime transitorio

1. Le parti riconoscono l'esigenza di un regime transitorio che garantisca la regolare attuazione delle disposizioni del presente capo.
2. Vista la necessità di rafforzare le loro capacità nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi e fatti salvi gli obblighi da essi assunti nell'ambito dell'OMC, gli Stati della SADC aderenti all'APE beneficiano di un periodo transitorio di cinque anni per conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 del presente capo, laddove all'entrata in vigore del presente accordo sussista la necessità di uno sviluppo di tali capacità.
3. Il Consiglio congiunto può concedere una proroga di due anni del periodo transitorio qualora non siano state ancora sviluppate le capacità necessarie.

Articolo 47

Comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi

1. Le parti istituiscono un comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi, composto da loro rappresentanti.

2. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi ha tra l'altro il compito di:
 - a) seguire l'attuazione e l'amministrazione del presente capo e del protocollo relativo alle norme di origine;
 - b) costituire una sede di consultazione e discussione su tutti i temi riguardanti le dogane, tra cui le norme di origine, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, la classificazione tariffaria, il transito e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
 - c) intensificare la cooperazione per la definizione, l'applicazione e il rispetto delle norme di origine e delle relative procedure doganali, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
 - d) intensificare la cooperazione in materia di sviluppo delle capacità e di assistenza tecnica;
 - e) garantire il follow-up dell'attuazione dell'articolo 44 del presente accordo;
 - f) affrontare ogni altra questione concordata tra le parti attinente al presente capo.
3. La data e l'ordine del giorno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi sono preventivamente concordati tra le parti.
4. La presidenza del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi è esercitata a rotazione dalle parti.
5. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi riferisce al comitato per il commercio e lo sviluppo.

Capo 8: Ostacoli tecnici agli scambi

Articolo 48

Obblighi multilaterali

1. Le parti confermano l'impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC ("accordo TBT").
2. Le attività delle parti a norma del presente capo si basano su questi diritti e obblighi.

Articolo 49

Obiettivi

1. Le parti convengono di cooperare al fine di agevolare e incrementare i reciproci scambi di merci individuando, prevenendo ed eliminando gli inutili ostacoli agli scambi nel rispetto dell'accordo TBT.
2. Le parti si impegnano a cooperare per il rafforzamento dell'integrazione e della cooperazione regionale, in particolare tra gli Stati della SADC aderenti all'APE, in materia di ostacoli tecnici agli scambi.
3. Le parti si impegnano allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità tecniche degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di ostacoli tecnici agli scambi.

Articolo 50

Campo di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo TBT se e in quanto queste ultime incidano sugli scambi commerciali tra le parti.
2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT.

Articolo 51

Collaborazione e integrazione regionale

Le parti, nel riconoscere che per agevolare gli scambi nella regione e tra le parti e facilitare il processo complessivo di integrazione regionale è importante la collaborazione tra le autorità nazionali e regionali che si occupano di ostacoli tecnici agli scambi nel settore pubblico e in quello privato, si impegnano a cooperare a tal fine.

Articolo 52

Trasparenza

Le parti riaffermano il principio di trasparenza nell'applicazione delle regolamentazioni e delle norme tecniche conformemente all'accordo TBT.

Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni in materia di regolamentazioni e norme tecniche conformemente all'accordo TBT.

Misure per individuare, prevenire ed eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi

In rapporto a settori o temi prioritari specifici, le parti convengono di individuare e attuare i meccanismi più adeguati, tra quelli previsti dall'accordo TBT, quali:

1. l'intensificazione della collaborazione per agevolare l'accesso ai rispettivi mercati mediante una migliore conoscenza reciproca e una maggiore comprensione dei rispettivi sistemi nei campi della regolamentazione tecnica, delle norme, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformità;
2. lo scambio di informazioni, l'individuazione e l'attuazione di meccanismi adeguati in rapporto a temi o settori specifici, ovvero l'adeguamento a norme internazionali, il riconoscimento della dichiarazione di conformità del fornitore, l'uso di una procedura di accreditamento riconosciuta a livello internazionale per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità e l'utilizzo di sistemi internazionali di prova e certificazione dei prodotti;
3. l'individuazione e l'organizzazione di interventi settoriali relativi alle regolamentazioni tecniche e alla valutazione della conformità in modo da migliorare la comprensione dei rispettivi mercati e rendere più agevole l'accesso ai medesimi. I settori verranno scelti tenendo conto delle principali voci degli scambi, compresi i prodotti prioritari;
4. la messa a punto di attività di cooperazione e di misure volte a garantire l'attuazione dei diritti e degli obblighi che discendono dall'accordo TBT;
5. l'elaborazione, laddove opportuno, di posizioni e impostazioni comuni sulle pratiche di regolamentazione tecnica, su temi quali la trasparenza, la consultazione, la necessità e la proporzionalità, il ricorso a norme internazionali, i requisiti di valutazione della conformità, il ricorso alla valutazione dell'impatto e dei rischi, il controllo dell'applicazione delle norme e la sorveglianza del mercato;
6. ove possibile, la promozione dell'armonizzazione con le norme internazionali nei settori di reciproco interesse e l'utilizzo di tali norme nell'elaborazione delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità;
7. l'impegno a prendere in considerazione, a tempo debito, la possibilità di negoziare accordi di mutuo riconoscimento in settori di reciproco interesse economico;
8. la promozione della collaborazione tra le organizzazioni delle parti e degli Stati della SADC aderenti all'APE, a seconda dei casi, competenti in materia di regolamentazioni tecniche, metrologia, normazione, prove, certificazione, ispezioni e accreditamento;
9. la promozione della partecipazione degli Stati della SADC aderenti all'APE agli organismi internazionali di normazione.

Articolo 54

Attuazione

Le parti convengono che in forza del presente capo il comitato per il commercio e lo sviluppo è responsabile di:

1. controllare e riesaminare l'attuazione del capo;
2. svolgere un ruolo di coordinamento e consulenza sui temi connessi agli ostacoli tecnici agli scambi;
3. individuare e riesaminare i settori e i prodotti prioritari e i relativi ambiti di cooperazione prioritari;
4. formulare raccomandazioni per la modifica del capo, ove ciò risulti necessario e opportuno.

Articolo 55

Rafforzamento delle capacità e assistenza tecnica nel campo degli ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare nei settori delle regolamentazioni tecniche, delle norme, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformità ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente capo.
2. Le parti convengono sul carattere prioritario dei seguenti ambiti di cooperazione:
 - a) l'istituzione di opportuni meccanismi per la condivisione delle competenze, compresa un'adeguata formazione per assicurare un'idonea e costante competenza tecnica dei pertinenti organismi di normazione e valutazione della conformità degli Stati della SADC aderenti all'APE e la comprensione reciproca tra tali organismi operanti nel territorio delle parti;
 - b) lo sviluppo delle capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE nei settori delle regolamentazioni tecniche, della metrologia, delle norme, dell'accreditamento e della valutazione della conformità, anche attraverso il potenziamento o l'istituzione di laboratori e altre strutture. Le parti riconoscono in proposito l'importanza del rafforzamento della cooperazione regionale e l'esigenza di considerare i prodotti e i settori prioritari;
 - c) lo sviluppo e l'adozione, negli Stati della SADC aderenti all'APE, di regolamentazioni tecniche armonizzate, di norme, di procedure di metrologia, accreditamento e valutazione della conformità fondate sulle pertinenti norme internazionali;
 - d) il sostegno alla partecipazione degli Stati della SADC aderenti all'APE alle attività internazionali di normazione, accreditamento e metrologia;
 - e) l'istituzione negli Stati della SADC aderenti all'APE di uffici informazione e notifiche competenti in materia di ostacoli tecnici agli scambi.

Capo 9: Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 56

Obblighi multilaterali

1. Le parti ribadiscono i principi e gli obiettivi dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (di seguito l'"accordo SPS"), della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), della commissione del CODEX Alimentarius e dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE).
2. Le attività che le parti e, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE svolgono a norma del presente capo si basano su detti principi e obiettivi.

Articolo 57

Obiettivi

1. Le parti convengono di agevolare gli scambi e gli investimenti negli Stati della SADC aderenti all'APE e tra le parti, garantendo nel contempo che le misure adottate si applichino soltanto se e in quanto ciò risulti necessario per la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante secondo quanto disposto dall'accordo SPS.
2. Le parti si impegnano a cooperare per il rafforzamento dell'integrazione regionale e in particolare della cooperazione degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "misure SPS") e ad affrontare i problemi derivanti dalle misure SPS riguardanti i settori e prodotti prioritari concordati⁵ tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale.
3. Di conseguenza le parti convengono di promuovere la collaborazione biregionale volta all'individuazione di livelli di protezione adeguati per quanto concerne le misure SPS.
4. Le parti convengono di sviluppare e rafforzare la capacità tecnica degli Stati della SADC aderenti all'APE per quanto concerne l'attuazione e il monitoraggio delle misure SPS, anche attraverso la promozione di un maggior impiego delle norme internazionali e di altri temi concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie.

⁵ L'elenco dei prodotti e dei settori prioritari è allegato al presente capo.

Articolo 58

Campo di applicazione e definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni impiegate nell'accordo SPS e dagli organismi internazionali di normazione, in particolare dalla commissione del Codex Alimentarius, nella convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e dall'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE).

Articolo 59

Autorità competenti

1. Le rispettive autorità competenti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie sono rappresentate dalle autorità responsabili dell'attuazione delle misure contemplate dal presente capo negli Stati della SADC aderenti all'APE e nella parte CE.
2. Secondo quanto disposto dal presente accordo, le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE si informano reciprocamente in merito alle rispettive autorità competenti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e alle loro eventuali modifiche.

Articolo 60

Trasparenza

1. Le parti riaffermano il principio della trasparenza nell'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie conformemente all'accordo SPS.
2. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, secondo quanto contemplato dall'accordo SPS.
3. La parte importatrice informa la parte esportatrice in merito alle modifiche delle sue prescrizioni sanitarie e fitosanitarie all'importazione che possono incidere sugli scambi rientranti nel campo di applicazione del presente capo. Le parti si impegnano, se opportuno, a istituire meccanismi per lo scambio di queste informazioni.
4. Nel definire le condizioni di importazione, le parti applicano il principio della suddivisione in zone o compartimenti tenendo conto delle norme internazionali. Ove possibile, anche le parti possono, caso per caso, individuare e proporre congiuntamente zone o compartimenti aventi un determinato status sanitario o fitosanitario, in modo da evitare perturbazioni degli scambi.

Articolo 61

Scambio di informazioni

1. Le parti convengono di istituire un sistema di allarme preventivo che consenta agli Stati della SADC aderenti all'APE di essere informati preventivamente in merito a nuove misure sanitarie e fitosanitarie della CE che potrebbero incidere sulle esportazioni degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'UE. Il sistema si basa all'occorrenza su meccanismi esistenti.
2. Le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE convengono di collaborare a un ulteriore sviluppo della rete di sorveglianza epidemiologica della malattie animali e nel settore della salute delle piante. Le parti si scambieranno inoltre informazioni sulla comparsa di parassiti che rappresentano un pericolo noto e immediato per l'altra parte.

Articolo 62

Attuazione

Le parti convengono che a norma del presente capo il comitato per il commercio e lo sviluppo è responsabile di:

1. seguire e riesaminare l'attuazione del capo;
2. fornire consulenza e formulare raccomandazioni attuative volte al conseguimento degli obiettivi del capo;
3. fungere da sede di discussione e scambio di informazioni, nonché da sede in cui affrontare i temi di cooperazione;
4. formulare raccomandazioni per la modifica del capo, ove ciò risulti necessario e opportuno;
5. riesaminare l'elenco dei settori e dei prodotti prioritari e i relativi ambiti di cooperazione prioritari;
6. rafforzare la cooperazione in materia di definizione, applicazione e rispetto delle misure sanitarie e fitosanitarie;
7. ogni altra questione attinente alla materia.

Articolo 63

Consultazioni

Se una delle parti o uno Stato della SADC aderente all'APE, a seconda dei casi, ritiene che un'altra parte abbia adottato misure che potrebbero incidere o che hanno inciso sull'accesso al

suo mercato, si terranno le opportune consultazioni in modo da evitare inutili ritardi e pervenire a una soluzione idonea nel rispetto dell'accordo SPS dell'OMC. A questo proposito le parti si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi dei punti di contatto competenti in materia sanitaria e fitosanitaria in modo da agevolare le comunicazioni e lo scambio di informazioni.

Articolo 64

Cooperazione, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica in materia di misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione tra le istituzioni degli Stati della SADC aderenti all'APE che si occupano di misure sanitarie e fitosanitarie e le corrispondenti istituzioni della parte CE.
2. Le parti convengono di cooperare per agevolare l'armonizzazione regionale delle misure e lo sviluppo di quadri normativi e politiche idonei negli Stati della SADC aderenti all'APE e fra i medesimi, così da rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti intraregionali.
3. Le parti convengono sul carattere prioritario dei seguenti ambiti di cooperazione:
 - a) lo sviluppo di capacità tecniche nei settori pubblico e privato degli Stati della SADC aderenti all'APE in modo da rendere possibile il controllo sanitario e fitosanitario, prevedendo anche attività di formazione e informazione in materia di ispezioni, certificazione, sorveglianza e controllo;
 - b) lo sviluppo di capacità negli Stati della SADC aderenti all'APE in modo da mantenere e accrescere le loro possibilità di accesso al mercato;
 - c) lo sviluppo di capacità in modo che le misure adottate non divengano inutili ostacoli agli scambi, pur essendo riconosciuto il diritto delle parti di stabilire il proprio livello di protezione adeguato;
 - d) il rafforzamento delle capacità tecniche per l'attuazione e il monitoraggio delle misure SPS, compresa la promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali;
 - e) la promozione della cooperazione per quanto concerne l'attuazione dell'accordo SPS, in particolare attraverso il rafforzamento degli uffici informazione e notifiche degli Stati della SADC aderenti all'APE, nonché la promozione di altri temi che interessano gli organismi internazionali di normazione del settore;
 - f) lo sviluppo di capacità in materia di analisi dei rischi, armonizzazione, rispetto delle norme, prove, certificazione, sorveglianza dei residui, tracciabilità e accreditamento, anche attraverso il potenziamento o l'istituzione di laboratori e altri impianti, in modo da aiutare gli Stati della SADC aderenti all'APE a rispettare le norme internazionali. Le parti riconoscono a questo proposito

l'importanza di rafforzare la cooperazione regionale e l'esigenza di tener conto dei prodotti e dei settori prioritari individuati a norma del presente capo;

- g) il sostegno alla partecipazione degli Stati della SADC aderenti all'APE agli organismi internazionali di normazione del settore.

Appendice I A: Prodotti e settori di armonizzazione prioritari per gli Stati della SADC aderenti all'APE

Pesci, prodotti della pesca, prodotti dell'acquacoltura, freschi o trasformati

Bovini, ovini e pollame

Carni fresche

Prodotti trasformati a base di carne

Cereali

Ortaggi e spezie

Semi oleosi

Noci di cocco

Copra

Semi di cotone

Arachidi

Manioca

Birra, succhi

Frutta secca e conserve di frutta

Appendice I B: Prodotti e settori prioritari per l'esportazione dagli Stati della SADC aderenti all'APE verso la parte CE

Pesci, prodotti della pesca, prodotti dell'acquacoltura, freschi o trasformati

Carni bovine e prodotti a base di carni bovine

Altri prodotti a base di carne

Frutta, anche a guscio

Ortaggi

Fiori recisi

Caffè

Zucchero

TITOLO III: Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Capo 10

Articolo 65

Pagamenti correnti

- 1 Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 66 del presente accordo, gli Stati della SADC aderenti all'APE e la parte CE si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a consentire che tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra residenti della parte CE e degli Stati della SADC aderenti all'APE vengano effettuati in una valuta liberamente convertibile.
2. Gli Stati della SADC aderenti all'APE possono adottare le misure necessarie a garantire che il paragrafo 1 del presente articolo, che liberalizza i pagamenti correnti, non sia utilizzato dai residenti per deflussi di capitali non autorizzati.

Articolo 66

Misure di salvaguardia

1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più Stati della SADC aderenti all'APE o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, la parte CE o lo Stato della SADC aderente

all'APE interessato può adottare, in materia di movimenti di capitali, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Il Consiglio congiunto è immediatamente informato in merito all'adozione delle misure di salvaguardia e, non appena possibile, in merito al calendario della loro soppressione.

TITOLO IV

Capo 11: Negoziati in corso per un accordo di partenariato economico completo

Articolo 67

Seconda fase dei negoziati

Le parti concordano di proseguire i negoziati nel corso del 2008 per ampliare il campo di applicazione del presente accordo. Ai fini del presente titolo, per Stati della SADC aderenti all'APE si intendono Botswana, Lesotho, Mozambico e Swaziland. Gli altri Stati della SADC aderenti all'APE possono prendere parte ai negoziati su basi analoghe; a tal fine occorre una loro notifica scritta alla parte CE e agli altri Stati della SADC aderenti all'APE.

1. Scambi di servizi

- a) Le parti riconoscono la crescente importanza degli scambi di servizi ai fini dello sviluppo delle loro economie e confermano i loro rispettivi diritti e obblighi che discendono dall'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
- b) Entro il 31 dicembre 2008 le parti concluderanno i negoziati sulla liberalizzazione dei servizi sulla base di:
 - i) un calendario per la liberalizzazione di un settore dei servizi per ciascuno Stato della SADC aderente all'APE coinvolto;
 - ii) un impegno allo *standstill* di cui all'articolo V, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del GATS per tutti i settori dei servizi;
 - iii) un accordo a negoziare, entro tre anni dalla conclusione dell'APE completo, una progressiva liberalizzazione che copra un numero sostanziale di settori.

2. Cooperazione in materia di servizi

- a) Le parti riconoscono che il potenziamento delle capacità commerciali può favorire lo sviluppo delle attività economiche, soprattutto nel campo dei servizi. A tal fine la parte CE conviene di sostenere il potenziamento delle capacità finalizzato al rafforzamento del quadro normativo degli Stati della SADC aderenti all'APE coinvolti.

- b) All'atto della definizione delle disposizioni necessarie alla liberalizzazione degli scambi di servizi, le parti definiranno gli obiettivi, le procedure e i principi di cooperazione specifici che accompagneranno la liberalizzazione.

3. Investimenti

Le parti convengono di negoziare un capo sugli investimenti, che tenga conto delle pertinenti disposizioni del protocollo SADC su finanze e investimenti, entro il 31 dicembre 2008.

4. Cooperazione nel settore degli investimenti

La parte CE conviene di fornire l'opportuna assistenza tecnica per agevolare i negoziati e l'attuazione del capo sugli investimenti.

5. Concorrenza e appalti pubblici

La parte CE conviene di cooperare per rafforzare le capacità regionali in materia di concorrenza e appalti pubblici. I negoziati saranno presi in considerazione solo quando saranno state sviluppate adeguate capacità regionali.

PARTE III

Capo 12: Prevenzione e risoluzione delle controversie

Articolo 68

Obiettivo

L'obiettivo della presente parte è la prevenzione o la risoluzione delle controversie tra le parti.

Articolo 69

Campo di applicazione

1. La presente parte si applica alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, salvo quanto altrimenti espressamente disposto nel presente accordo.
2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, si applica la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou nei casi di controversie relative ai finanziamenti della cooperazione allo sviluppo tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e la parte CE.

1. SEZIONE I: CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

Articolo 70

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 69 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione amichevole.
2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato per il commercio e lo sviluppo, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni del presente accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.
3. Le consultazioni, che si tengono entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si considerano concluse entro sessanta giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla medesima data.
5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza pervenire a una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 73.

Articolo 71

Mediazione

1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni.
2. Il parere del mediatore, che può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dal presente accordo, non è vincolante.
3. Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate.

2. SEZIONE II: PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – PROCEDURA DI ARBITRATO

Articolo 72

Avvio della procedura di arbitrato

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 70 oppure alla mediazione di cui all'articolo 71, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato per il commercio e lo sviluppo. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 73

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.
2. Ciascuna parte in causa nomina un arbitro entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di costituzione del collegio arbitrale. Entro venti giorni dalla medesima data i due arbitri così designati nominano un terzo arbitro che presiede il collegio arbitrale. Il presidente non è cittadino di alcuna delle parti né ha la residenza permanente nel loro territorio.
3. Qualora i tre arbitri non siano tutti nominati entro venti giorni oppure qualora entro dieci giorni dalla nomina del terzo arbitro una delle parti presenti al comitato per il commercio e lo sviluppo la propria obiezione scritta motivata alla scelta degli arbitri, ciascuna parte può chiedere al presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo o a un suo delegato di sorteggiare tutti e tre i membri tra i nominativi iscritti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 87 del presente accordo, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla nomina di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la procedura di cui al presente paragrafo.
4. Il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 3 del presente articolo presentata da una delle parti. La scelta avviene alla presenza di un rappresentante di ciascuna parte.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono definitivamente scelti i tre arbitri.

Articolo 74

Relazione interinale del collegio arbitrale

Di norma entro centoventi giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a sessanta giorni. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su profili specifici della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica.

Articolo 75

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centottanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro novanta giorni dalla data della sua costituzione. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
3. Ciascuna parte può richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la parte convenuta o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato possa rendersi adempiente.

3. SEZIONE III: ESECUZIONE

Articolo 76

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

La parte convenuta o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato prende le misure necessarie per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, mentre le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo arbitrale.

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio e lo sviluppo il periodo di tempo ragionevole di cui ha bisogno per dare esecuzione al lodo arbitrale.
2. Previa notifica da parte della parte convenuta, le parti si adoperano per concordare un periodo di tempo ragionevole. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato per il commercio e lo sviluppo. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla parte convenuta o, a seconda dei casi, allo Stato della SADC aderente all'APE interessato per adottare misure legislative o amministrative analoghe a quelle che, secondo detta parte convenuta o detto Stato della SADC aderente all'APE interessato, sono necessarie per l'esecuzione del lodo. Il collegio arbitrale tiene conto anche dei vincoli di capacità e del diverso livello di sviluppo che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie.
4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 73 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione è di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti in causa.

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato per il commercio e lo sviluppo le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le parti non siano d'accordo sulla compatibilità tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo e le disposizioni del presente accordo, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni del presente accordo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere

stagionale, il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 73 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione è di centocinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 79

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Se la parte convenuta non notifica le misure prese per eseguire il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, non è compatibile con le disposizioni del presente accordo, la parte convenuta o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato presenta, previa richiesta della parte attrice, un'offerta di indennizzo. L'indennizzo può consistere, in tutto o in parte, in un indennizzo pecuniario, anche se nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte convenuta o, a seconda dei casi, allo Stato della SADC aderente all'APE interessato di offrire un indennizzo pecuniario.
2. Se non si perviene a un accordo sull'indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia a norma dell'articolo 78 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con il presente accordo di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica all'altra parte. Dette misure possono essere adottate dalla parte attrice o, a seconda dei casi, dallo Stato della SADC aderente all'APE interessato.
3. Nell'adottare tali misure la parte attrice o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato cerca di scegliere le misure proporzionate alla violazione che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della parte convenuta e sui singoli Stati della SADC aderenti all'APE.
4. Se la parte CE non notifica le misure prese per eseguire il lodo del collegio arbitrale entro la scadenza del periodo di tempo ragionevole oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte CE che discendono da presente accordo e la parte attrice sostiene che l'adozione di misure opportune determinerebbe un notevole pregiudizio alla sua economia, la parte CE prende in considerazione la possibilità di offrire un indennizzo pecuniario.
5. La parte CE dà prova di moderazione nel richiedere l'indennizzo o nell'adottare le misure opportune a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.
6. L'indennizzo o le misure opportune sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle citate

disposizioni o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Articolo 80

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure opportune

1. La parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato per il commercio e lo sviluppo tutte le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale come pure la sua richiesta affinché la parte attrice o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato ponga fine all'applicazione delle misure opportune.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni del presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra parte e al comitato. La decisione del collegio arbitrale è notificata alle parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il collegio arbitrale, qualora stabilisca la non conformità di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo, decide se la parte attrice o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato possa continuare ad applicare le misure opportune. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme al presente accordo, le misure opportune sono revocate.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 73 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione è di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. SEZIONE IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 81

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente capo. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio e lo sviluppo. Il procedimento di risoluzione della controversia è chiuso all'atto dell'adozione della soluzione concordata.

Articolo 82

Regolamento di procedura e codice di condotta

1. Entro il 1° luglio 2008 le parti stabiliscono di comune accordo il regolamento di procedura e un codice di condotta i quali sono adottati dal Consiglio congiunto. Il regolamento di procedura affronta il tema dell'apertura al pubblico delle audizioni del collegio arbitrale.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le conclusioni o le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate.

Articolo 83

Informazioni e consulenza tecnica

Su istanza di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, ove esso lo ritenga opportuno ai fini del procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di richiedere il parere di esperti ove lo ritenga opportuno. I soggetti interessati sono autorizzati a presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle parti in causa affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 84

Lingua delle comunicazioni

1. Le comunicazioni scritte e orali delle parti vengono formulate in una delle lingue ufficiali delle parti.
2. Le parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni procedimento disciplinato dalla presente parte. Se le parti non riescono ad accordarsi sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna delle parti provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione delle sue comunicazioni scritte e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla parte convenuta, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale della parte convenuta. La parte CE, nell'adoperarsi per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune, tiene conto della potenziale incidenza di questi costi sugli Stati della SADC aderenti all'APE.

Norme di interpretazione

I collegi arbitrali risolvono le controversie in base alle disposizioni del presente accordo e secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dal presente accordo.

Lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza.
2. Il lodo espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. Il comitato per il commercio e lo sviluppo rende pubblici i lodi del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.

Elenco degli arbitri

1. Entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato per il commercio e lo sviluppo compila un elenco di ventuno persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti indica otto arbitri. Le parti indicano anche di comune accordo cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato assicura che l'elenco risulti sempre conforme a quanto previsto dal presente articolo.
2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento di procedura.
3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo può compilare un ulteriore elenco di quindici persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dal presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 73 del presente accordo, il presidente del comitato può avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti.

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi di una delle parti o, a seconda dei casi, dello Stato della SADC aderente all'APE interessato, ove essi derivino dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La parte o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o a norma dell'accordo OMC non può tuttavia avviare un altro procedimento relativo alla stessa misura fintantoché non si sia concluso il primo procedimento. Ai fini del presente paragrafo, il procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considera avviato quando una parte o, a seconda dei casi, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato abbia chiesto la costituzione di un collegio (*panel*) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte o uno Stato della SADC aderente all'APE proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

Termini

1. Tutti i termini fissati nella parte III del presente accordo, compresi quelli per la notifica dei lodi arbitrali da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini citati nella presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le parti.

PARTE IV

Capo 13: Eccezioni generali

Articolo 90

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare i provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando sussistano simili condizioni, ovvero una restrizione dissimulata agli scambi di merci e servizi o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o gli Stati della SADC aderenti all'APE adottino o applichino provvedimenti:

- a) necessari per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, oppure
- b) necessari a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con il presente accordo, ivi compresi quelli riguardanti l'applicazione della normativa doganale, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli, oppure
- c) necessari a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza delle registrazioni e dei conti personali;
 - iii) alla sicurezza, oppure
- d) connessi all'importazione o all'esportazione di oro o argento, oppure
- e) connessi alla tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, oppure
- f) connessi alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora detti provvedimenti siano accompagnati da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali, oppure
- g) connessi ai prodotti del lavoro carcerario, oppure

- h) incompatibili con l'articolo 36 sul trattamento nazionale, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche o di investitori dell'altra parte.

Articolo 91

Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso che:
 - a) imponga alla parte CE o agli Stati della SADC aderente all'APE di fornire informazioni la cui divulgazione detta parte o Stato ritenga contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
 - b) impedisca alla parte CE o agli Stati della SADC aderenti all'APE di intraprendere qualsiasi azione da essi ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
 - i) nell'ambito dei materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati;
 - ii) nell'ambito delle attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale, oppure
 - iv) in tempo di guerra o in caso di emergenza nelle relazioni internazionali;
 - c) impedisca alla parte CE o a agli Stati della SADC aderenti all'APE di intraprendere qualsiasi iniziativa atta al rispetto degli obblighi assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale in virtù della carta delle Nazioni Unite.
2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo è informato nella più ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

Articolo 92

Fiscalità

1. Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta a che la parte CE o gli Stati della SADC aderenti all'APE, nell'applicare le pertinenti disposizioni della propria legislazione fiscale, distinguano tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.

2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della parte CE e degli Stati della SADC aderenti all'APE derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

PARTE V: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Capo 14: Disposizioni istituzionali

Articolo 93

Costituzione di un'istituzione comune

Ai fini del presente accordo è istituito un Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all'APE - CE ("Consiglio congiunto") incaricato di dirigere e amministrare l'attuazione del presente accordo.

Articolo 94

Composizione e funzioni

1. Il Consiglio congiunto comprende i membri del Consiglio dell'Unione europea e i membri competenti della Commissione europea o loro rappresentanti, da una parte, e i ministri degli Stati della SADC aderenti all'APE o loro rappresentanti, dall'altra.
2. Fatte salve le funzioni del Consiglio dei ministri, così come definite dall'articolo 15 dell'Accordo di Cotonou, il Consiglio congiunto ha le seguenti funzioni:
 - a) ha la responsabilità del funzionamento e dell'attuazione del presente accordo e controlla la realizzazione dei suoi obiettivi;
 - b) esamina le questioni di rilievo inerenti al presente accordo, che sono di comune interesse e incidono sugli scambi tra le parti;
 - c) esamina le proposte e le raccomandazioni delle parti relative al riesame del presente accordo;
 - d) formula le opportune raccomandazioni;
 - e) segue l'evoluzione delle relazioni economiche e commerciali tra le parti;

- f) verifica e valuta l'incidenza delle disposizioni in materia di cooperazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile;
 - g) verifica ed esamina i progressi compiuti in tutti i settori disciplinati dal presente accordo;
 - h) stabilisce il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo;
 - i) controlla i lavori del comitato per il commercio e lo sviluppo;
 - j) esercita eventuali altre funzioni previste dall'accordo.
3. Il Consiglio congiunto può presentare al Consiglio dei Ministri istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo di Cotonou relazioni periodiche sul funzionamento del presente accordo.

Articolo 95

Poteri e procedure decisionali

1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo medesimo.
2. Le decisioni sono adottate all'unanimità tra tutte le parti e vincolano le parti e, secondo il caso, ciascuno degli Stati della SADC aderenti all'APE. Le parti adottano tutte le misure necessarie all'attuazione di tali decisioni nel rispetto delle loro norme interne e di quelle degli Stati della SADC aderenti all'APE.
3. Per quanto concerne le questioni procedurali e le procedure di risoluzione delle controversie, gli Stati della SADC aderenti all'APE convengono di agire collettivamente e il Consiglio congiunto adotta le decisioni e le raccomandazioni di comune accordo tra le parti. Nelle materie nelle quali gli Stati della SADC aderenti all'APE non abbiano convenuto di agire collettivamente, l'adozione delle decisioni richiede l'accordo dello Stato della SADC aderente all'APE interessato.
4. Il Consiglio congiunto si riunisce periodicamente – a intervalli non superiori a due anni – e anche in seduta straordinaria, con l'accordo di entrambe le parti, ogniquale volta le circostanze lo richiedano.
5. Il Consiglio congiunto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 96

Comitato per il commercio e lo sviluppo ("il comitato")

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio congiunto è assistito da un comitato, composto di rappresentanti di entrambe le parti, di norma alti funzionari.

2. Il comitato può istituire gruppi tecnici speciali chiamati a trattare i temi specifici di loro competenza.
3. Il comitato stabilisce il regolamento interno dei gruppi tecnici speciali istituiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il comitato riferisce al Consiglio congiunto nei cui confronti è responsabile.
5. Il comitato adotta decisioni o formula raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo oppure nei casi in cui il Consiglio congiunto gli abbia delegato tali competenze. In questo caso il comitato adotta le decisioni all'unanimità.
6. Il comitato ha in particolare le seguenti funzioni:
 - a) in materia di scambi:
 - i) controlla e valuta l'attuazione delle decisioni del Consiglio congiunto;
 - ii) agevola l'attuazione delle disposizioni del presente accordo e vi sovrintende;
 - iii) esamina e raccomanda al Consiglio congiunto le priorità di cooperazione;
 - iv) formula le opportune raccomandazioni al Consiglio congiunto in modo che possano essere evitati possibili conflitti nei settori disciplinati dall'accordo;
 - v) svolge eventuali altre funzioni ad esso assegnate dal Consiglio congiunto;
 - vi) dirige i lavori dei gruppi tecnici speciali di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
 - vii) segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le parti;
 - viii) discute e interviene per facilitare gli scambi, gli investimenti e le opportunità imprenditoriali tra le parti;
 - ix) discute qualsiasi materia attinente al presente accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi obiettivi;
 - b) in materia di cooperazione allo sviluppo:
 - i) segue l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione del presente accordo e coordina tale attività con donatori terzi;
 - ii) formula raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le parti;
 - iii) riesamina periodicamente le priorità di cooperazione contemplate dal presente accordo e all'occorrenza formula raccomandazioni relative a nuove priorità da includere;

- iv) esamina e discute gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo;
- v) verifica e valuta l'incidenza che l'attuazione del presente accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle parti.

PARTE VI

Capo 15: Disposizioni generali e finali

Articolo 97

Definizione delle parti e adempimento degli obblighi

1. Le parti contraenti del presente accordo sono il Botswana, il Lesotho, la Namibia, lo Swaziland e il Mozambico, di seguito denominati per comodità "Stati della SADC aderenti all'APE", da una parte, e la Comunità europea o i suoi Stati membri oppure la Comunità europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, di seguito denominati "la parte CE", dall'altra.
2. Ai fini del presente accordo:
 - a) per "parti" si intendono gli Stati della SADC aderenti all'APE che agiscono collettivamente e la parte CE. Per "parte" si intendono, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE che agiscono collettivamente o la parte CE;
 - b) per "Stati della SADC aderenti all'APE" si intendono gli Stati della SADC aderenti all'APE che agiscono singolarmente.
3. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e la parte CE adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si impegnano ad attenersi agli obiettivi da esso previsti.

Articolo 98

Scambio di informazioni

1. Per agevolare le comunicazioni connesse a un'efficace attuazione del presente accordo, le parti designano un punto di contatto per lo scambio di informazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La designazione di un punto di contatto non pregiudica la designazione specifica di autorità competenti a norma di titoli o capi specifici del presente accordo.
2. Su richiesta dei punti di contatto per lo scambio di informazioni, ciascuna parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la parte richiedente.
3. Su istanza dell'altra parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, ciascuna parte o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE forniscono le informazioni e rispondono tempestivamente alle domande dell'altra parte riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere sugli scambi tra le parti.

Articolo 99

Trasparenza

1. Una parte o, a seconda dei casi, uno Stato della SADC aderente all'APE provvede a pubblicare o a rendere disponibili al pubblico le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonché ogni altro impegno derivante da un accordo internazionale e riguardante questioni commerciali disciplinate dal presente accordo. Misure di questo genere adottate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo sono comunicate all'altra parte.
2. Senza pregiudizio delle specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente articolo si presumono comunicate all'altra parte una volta che siano state rese disponibili:
 - a) mediante opportuna notifica all'OMC, oppure
 - b) mediante pubblicazione su un sito web ufficiale, consultabile pubblicamente e gratuitamente, oppure
 - c) presso un punto di contatto dell'altra parte.

Tuttavia, qualora la parte CE abbia reso disponibili le informazioni mediante pubblicazione su un sito web ufficiale, consultabile pubblicamente e gratuitamente senza notificarle all'OMC, uno Stato della SADC aderente all'APE che abbia – per

problemi di capacità – difficoltà di accesso al sito web può chiedere alla parte CE di fornire le informazioni al punto di contatto competente.

3. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio istituito a norma del presente accordo, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.

Articolo 100

Difficoltà di attuazione temporanee

Qualora una parte, per cause indipendenti dalla sua volontà, abbia difficoltà a rispettare gli obblighi che discendono dal presente accordo, essa sottopone immediatamente la questione all'attenzione del Consiglio congiunto.

Articolo 101

Preferenze regionali

1. Nessuna disposizione del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte del presente accordo l'eventuale trattamento più favorevole applicato da una parte nel quadro del proprio processo di integrazione regionale.
2. Qualsiasi trattamento più favorevole e qualsiasi vantaggio eventualmente concesso a norma del presente accordo da uno Stato della SADC aderente all'APE alla parte CE è esteso agli altri Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 102

Regioni ultraperiferiche della Comunità europea

1. Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche della Comunità europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e gli Stati della SADC aderenti all'APE, le parti si adoperano per facilitare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente accordo tra le regioni ultraperiferiche della Comunità europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE.
2. Ogniqualevolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati della SADC aderenti all'APE e delle regioni ultraperiferiche della Comunità europea ai

programmi quadro e ai programmi specifici della Comunità europea riguardanti i settori oggetto del presente accordo.

3. La parte CE si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo della Comunità europea al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e le regioni ultraperiferiche della Comunità europea nei settori oggetto del presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE applichi le misure esistenti volte a risolvere la situazione socioeconomica strutturale delle sue regioni ultraperiferiche conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente disposizione non consente che sul commercio tra le parti vengano mantenute tariffe doganali diverse da quelle consentite dall'allegato 2, paragrafo 2, del presente accordo.

Articolo 103

Rapporti con l'accordo di Cotonou

1. Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o uno Stato della SADC aderente all'APE adotti misure adeguate a norma dell'accordo di Cotonou.

Articolo 104

Rapporti con l'accordo che istituisce l'OMC

Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro o agli Stati della SADC aderenti all'APE di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

Articolo 105

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è firmato, ratificato o approvato in base alle norme e procedure costituzionali o interne di ciascuna parte o, a seconda dei casi, di ciascuno Stato della SADC aderente all'APE.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Le notifiche sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.
4. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità europea, la parte CE e gli Stati della SADC aderenti all'APE convengono di applicare le disposizioni del presente accordo di loro rispettiva competenza ("applicazione provvisoria"). Ciò può avvenire mediante applicazione provvisoria, ove possibile, oppure mediante ratifica del presente accordo.
5. L'applicazione provvisoria è notificata al depositario. L'accordo è applicato a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima notifica, in ordine di tempo, tra quella di applicazione provvisoria della Comunità europea e quella di ratifica o di applicazione provvisoria di tutti gli Stati della SADC aderenti all'APE.
6. Nonostante il disposto del paragrafo 4, la Comunità europea, la parte CE e gli Stati della SADC aderenti all'APE possono adottare unilateralmente iniziative volte ad applicare, per quanto possibile, il presente accordo prima della sua applicazione provvisoria.

Articolo 106

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. La parte CE o uno Stato della SADC aderente all'APE può notificare per iscritto la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. La denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 107

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso stabilite e, dall'altra, ai territori degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 108

Clausola di revisione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67, le parti convengono di rivedere il presente accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

2. In relazione all'attuazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti volti a mettere a punto la cooperazione commerciale in base all'esperienza acquisita in sede di attuazione.
3. Le parti convengono che una revisione del presente accordo può rendersi necessaria alla luce di ulteriori sviluppi delle relazioni economiche internazionali e della scadenza dell'accordo di Cotonou.

Articolo 109

Modifiche

1. Le parti possono sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio congiunto proposte di modifica del presente accordo.
2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio congiunto, le modifiche del presente accordo sono sottoposte alle parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione nel rispetto delle rispettive norme costituzionali o di legge interne.

Articolo 110

Adesione di nuovi Stati membri all'UE

1. Il Consiglio congiunto è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e lo Stato candidato, la parte CE fornisce ogni informazione utile agli Stati della SADC aderenti all'APE che, a loro volta, fanno conoscere alla parte CE le loro preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La parte CE notifica agli Stati della SADC aderenti all'APE ogni nuova adesione all'Unione europea (UE).
2. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'UE, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata agli Stati della SADC aderenti all'APE.
3. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il Consiglio congiunto può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

Articolo 111

Adesione

1. Può chiedere di aderire al presente accordo uno Stato terzo o un'organizzazione la cui competenza comprenda le materie disciplinate dal presente accordo. Se il Consiglio congiunto accetta di esaminare la richiesta, le parti e lo Stato o l'organizzazione che abbia chiesto l'adesione conducono negoziati sulle condizioni di adesione. Il protocollo di adesione è approvato dal Consiglio congiunto e successivamente sottoposto alle parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione nel rispetto delle rispettive norme costituzionali o di legge interne.
2. Le parti esaminano gli effetti dell'adesione sul presente accordo. Il Consiglio congiunto può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

Articolo 112

Lingue e testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di conflitto tra le versioni linguistiche, si fa riferimento alla lingua nella quale l'accordo è stato negoziato.

Articolo 113

Allegati

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

PROTOCOLLO 2: ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "merci": tutte le merci che rientrano nel campo di applicazione del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione del presente accordo;
- b) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili sul territorio delle parti o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata dalle parti o, a seconda dei casi, dagli Stati della SADC aderenti all'APE, che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata dalle parti o, a seconda dei casi, dagli Stati della SADC aderenti all'APE, che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- e) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- f) "operazione contraria alla legislazione doganale": qualsiasi violazioni o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nei settori di loro competenza le parti o gli Stati della SADC aderenti all'APE, a seconda dei casi, si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e alle condizioni di cui al presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE, competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda le informazioni ottenute in virtù di poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza nei procedimenti per la riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni accertate o in programma che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio della parte sono state legalmente importate nel territorio dell'altra parte o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE, precisando se del caso la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio della parte sono state legalmente esportate dal territorio dell'altra parte o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE, precisando all'occorrenza la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano oggetto di particolare sorveglianza:
 - a) le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative o

regolamentari, qualora lo ritengano necessaria per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni a loro disposizione riguardanti:

- a) le operazioni che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare, a seconda dei casi, l'altra parte o gli Stati della SADC aderenti all'APE;
- b) i nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) i mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per:
 - a) consegnare tutti i documenti provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito sul territorio dell'autorità interpellata e all'occorrenza;
 - b) notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito sul territorio dell'autorità interpellata.
2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. Sono altresì ammesse le domande trasmesse per via elettronica.

2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi di diritto pertinenti;
 - e) le indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.
2. Le domande di assistenza sono evase nel rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE interpellati.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE possono, d'intesa con l'altra parte o con gli Stati della SADC aderenti all'APE interessati, e alle condizioni da quest'ultima o da questi ultimi stabilite:
 - a) recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità competente in forza del paragrafo 1 del presente articolo, per ottenere le informazioni, di cui l'autorità richiedente ha bisogno ai fini del presente protocollo, sulle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- b) presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte o degli Stati della SADC aderenti all'APE interessati.

Articolo 8

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono, su richiesta, essere trasmesse per via elettronica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti non appena possibile.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una parte o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE interessati ritengano che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato della SADC aderente all'APE o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo, oppure
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi descritti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione accordata a informazioni analoghe dalle pertinenti disposizioni legislative della parte o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE che le hanno ricevute e delle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità della Comunità europea.
2. Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un adeguato livello di protezione di questi dati. A tal fine, le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE si comunicano le informazioni relative alle rispettive norme applicabili, comprese eventualmente le disposizioni di legge in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.
3. L'impiego di informazioni ottenute a norma del presente protocollo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati a seguito dell'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE possono utilizzare come prove le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. La parte o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderente all'APE che intendano utilizzare tali informazioni per altri fini devono ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e produrre gli oggetti, gli atti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire, nonché per quali questioni e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo,

escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni e quelle per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e se necessario alle autorità doganali degli Stati membri. Dette autorità decidono tutte le misure e modalità pratiche necessarie all'attuazione del protocollo, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate a norma del presente protocollo.

Articolo 14

Modifiche

Le parti possono raccomandare al comitato per il commercio e lo sviluppo le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo integra e non pregiudica l'applicazione degli accordi in materia di assistenza amministrativa reciproca che siano stati conclusi o possano essere conclusi tra le parti, né osta alla prestazione di una più ampia assistenza reciproca concessa in virtù di tali accordi.
2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni della Comunità europea che disciplinano la comunicazione – tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea – delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare la Comunità europea.
4. Nonostante il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che siano stati o potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE, se e in quanto le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

5. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi istituito a norma dell'articolo 47 dell'accordo.

**Allegato 1: DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE
IMPORTAZIONI NELL'UE DI PRODOTTI ORIGINARI DI
BOTSWANA, LESOTHO, NAMIBIA, SWAZILAND (BLNS) E
MOZAMBICO**

(Elenco UE)

Allegato 2: DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE

1. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono interamente soppressi i dazi doganali della parte CE (di seguito "dazi doganali CE") su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di uno Stato della SADC aderente all'APE. A titolo indicativo l'allegato 1 contiene l'elenco dei dazi doganali CE applicabili ai prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE. Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 la parte CE continua ad applicare i dazi NPF in vigore.
2. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 originari degli Stati della SADC aderenti all'APE sono soppressi dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei dazi doganali CE sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. La parte CE e gli Stati della SADC aderenti all'APE convengono che le disposizioni del protocollo 3 dell'accordo di Cotonou (di seguito "protocollo sullo zucchero") restano applicabili fino al 30 settembre 2009 e che successivamente a tale data il protocollo sullo zucchero cessa di essere in vigore fra loro. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo sullo zucchero, il periodo di consegna 2008/2009 va dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009. Il prezzo garantito per il periodo compreso fra il 1° luglio 2008 e il 30 settembre 2009 viene deciso in seguito ai negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero.
4. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di uno Stato della SADC aderente all'APE sono soppressi dal 1° ottobre 2009. Fino alla completa soppressione dei dazi doganali CE e in aggiunta all'assegnazione dei contingenti tariffari a dazio nullo di cui al protocollo sullo zucchero, è aperto un contingente tariffario a dazio nullo di 30 000 tonnellate per lo Swaziland e di 20 000 tonnellate per il Mozambico per la campagna di commercializzazione⁶ 2008/2009 per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, originari rispettivamente dello Swaziland e del Mozambico. Per i prodotti da importare nel quadro del suddetto contingente tariffario aggiuntivo non sono concesse licenze di importazione tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo almeno equivalente ai prezzi garantiti fissati per lo zucchero importato nella parte CE a norma del protocollo sullo zucchero.
5.
 - a) Durante il periodo compreso fra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 la parte CE può applicare il dazio della nazione più favorita sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE compresi nella voce tariffaria 1701, importati in quantitativi superiori ai livelli seguenti, espressi in equivalente zucchero bianco, che si ritiene perturbino il mercato dello zucchero della parte CE:

⁶ Ai fini dei paragrafi 4, 5, 6 e 7, per "campagna di commercializzazione" si intende il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 settembre.

- i) 3,5 milioni di tonnellate per campagna di commercializzazione per tali prodotti originari degli Stati membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) firmatari dell'accordo di Cotonou, e
 - ii) 1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010 per tali prodotti originari degli Stati ACP non riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati. Il quantitativo di 1,38 milioni di tonnellate aumenterà a 1,45 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e a 1,6 milioni di tonnellate nelle quattro campagne di commercializzazione successive.
- b) All'importazione dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente allegato. Tali importazioni restano tuttavia soggette alle disposizioni dell'articolo 34 del presente accordo⁷.
 - c) Il dazio della nazione più favorita cessa di applicarsi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato introdotto.
 - d) Qualsiasi misura adottata a norma del presente paragrafo viene notificata immediatamente al comitato di attuazione ed è oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organismo.
6. A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34 del presente accordo (misure di salvaguardia bilaterali), si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato dello zucchero bianco nella Comunità europea sia inferiore per due mesi consecutivi all'80% del prezzo di mercato dello zucchero bianco nella Comunità europea constatato nella campagna di commercializzazione precedente.
7. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2015 i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 sono soggetti a un meccanismo di sorveglianza speciale per garantire la non elusione dei regimi di cui al paragrafo 5. Se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di tali prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE registra un incremento cumulativo superiore al 20% rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi precedenti di dodici mesi, la parte CE analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni e, qualora ritenga che queste ultime siano utilizzate per eludere i regimi di cui ai paragrafi 4 e 5, può sospendere il trattamento preferenziale e introdurre il dazio NPF specifico applicato alle importazioni a norma della tariffa doganale comune della Comunità europea per i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 originari degli Stati della SADC aderenti all'APE. Le disposizioni del paragrafo 5,

⁷ A tal fine e in deroga all'articolo 34 del presente accordo (misure di salvaguardia bilaterali), singoli Stati della SADC aderenti all'APE riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati possono essere soggetti a misure di salvaguardia.

lettere b), c) e d), si applicano mutatis mutandis alle azioni attuate nel quadro del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda i prodotti della voce tariffaria 1701, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2012 non sono concesse licenze di importazione preferenziale tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento fissato dalla parte CE per la pertinente campagna di commercializzazione.
9. I paragrafi 1, 3, 4 e 5 non si applicano ai prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari degli Stati della SADC aderenti all'APE e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tale disposizione si applica per un periodo di dieci anni, che viene prorogato per un ulteriore periodo di dieci anni salvo diverso accordo tra le parti.

**Allegato 3: DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE
IMPORTAZIONI IN BOTSWANA, LESOTHO, NAMIBIA E
SWAZILAND DI PRODOTTI ORIGINARI DELLA CE**

(Elenco BLNS)

**Allegato 4: DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE
IMPORTAZIONI IN MOZAMBICO DI PRODOTTI
ORIGINARI DELLA CE**

(Elenco relativo al Mozambico)

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA CE – STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE IN MATERIA DI
PROCEDURE FINANZIARIE**

Le parti sono impegnate a cooperare al fine di migliorare e possibilmente semplificare, ove necessario, le procedure finanziarie pertinenti; sono altresì impegnate ad assistere gli Stati della SADC aderenti all'APE affinché essi possano trarre reale vantaggio dagli strumenti finanziari esistenti in modo che l'erogazione agli Stati della SADC aderenti all'APE degli aiuti allo sviluppo per l'attuazione del presente accordo avvenga con tempestività.

Dichiarazione CE sulla prevenzione e risoluzione delle controversie

In ogni fase della determinazione delle cause di una controversia e in ogni fase delle procedure di risoluzione delle controversie, la CE presta particolare attenzione alla situazione specifica degli Stati della SADC aderenti all'APE, in particolare ove si tratti di paesi meno avanzati. A tale proposito, la parte CE dà prova di moderazione nel sollevare questioni nel quadro delle procedure di risoluzione delle controversie qualora comportino una misura riguardante esclusivamente un paese meno avanzato.

**Dichiarazione congiunta CE – Stati della SADC aderenti all'APE sull'Angola e sulla
Tanzania**

1. Le parti rilevano l'interesse dell'Angola a diventare uno Stato della SADC aderente all'APE ai fini del presente accordo e a partecipare ai negoziati in corso per un accordo di partenariato economico completo. Le parti convengono di facilitare questo processo una volta che l'Angola avrà presentato per le merci un elenco sull'accesso al mercato compatibile con l'OMC.
2. Le parti prendono atto dei negoziati APE tra l'UE e la Comunità dell'Africa orientale (EAC), che comprende la Tanzania e convengono di rivedere la possibilità di partecipazione della Tanzania al presente accordo alla luce dell'esito degli appena citati negoziati.

Dichiarazione della Namibia sull'origine dei prodotti della pesca

La Namibia riafferma l'opinione circa i prodotti della pesca espressa durante i negoziati sulle norme di origine e di conseguenza conferma che, nell'esercizio dei suoi diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque soggette alla sua giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in tali acque e obbligatoriamente sbarcate in porti della Namibia a scopo di trasformazione debbano beneficiare del carattere originario.

1. Sempreché gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) riconoscano la zona economica esclusiva della Namibia per l'applicazione delle norme di origine secondo quanto contemplato nell'allegato IV dell'accordo di libero scambio tra la SACU e l'EFTA sui prodotti ittici e altri prodotti del mare,

la Namibia conferma che debbano beneficiare del carattere originario tutte le catture effettuate nelle sue acque, quali sopra definite, e obbligatoriamente sbarcate in tutti i porti della Namibia a scopo di trasformazione.

Dichiarazione della Namibia all'atto della sigla dell'accordo di partenariato economico interinale

La repubblica di Namibia ha siglato l'accordo di partenariato economico interinale a condizione che le preoccupazioni da essa formulate nel corso dei negoziati dell'accordo di partenariato economico interinale fossero affrontate nei negoziati per un accordo di partenariato economico generale.